



COMUNE DI GALLIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

2005

Approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 23 del 06.06.2005, pubblicata all'albo pretorio dal 14.06.2005 al _____.

Testo licenziato dalla Commissione Comunale Statuto e Regolamenti nella seduta del 27.05.2005.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità

Art. 2 - Vigilanza e sanzioni

Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II - OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 - Occupazione di suolo

Art. 5 - Occupazione con attività pericolose

Art. 6 - Tende, infissi, strutture ed accessori di arredo urbano

Art. 7 - Luminarie, addobbi, festoni

CAPO III - SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 8 - Trasporti di cose polverose o emananti cattivi odori

Art. 9 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

Art. 10 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

Art. 11 - Alberi, rami e siepi

Art. 12 - Taglio dell'erba e cura dei terreni erbosi

Art. 13 - Recinzioni

Art. 14 - Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV - IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 15 - Pulizia del suolo e di strutture

Art. 16 - Decoro dell'abitato

Art. 17 - Obblighi connessi alla raccolta differenziata

Art. 18 - Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)

Art. 19 - Rifiuti ingombranti

Art. 20 - Beni durevoli

Art. 21 - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 22 - Rifiuti speciali

Art. 23 - Sgombero neve

Art. 24 - Pulizie e ripristini

Art. 25 - Manomissione dei contenitori

Art. 26 - Accensione di fuochi

Art. 27 - Tutela delle aree verdi

Art. 28 - Distribuzione di materiale pubblicitario

Art. 29 - Divieto d'esposizione

Art. 30 - Divieti di manomissione

Art. 31 - Divieti d'utilizzo

Art. 32 - Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

Art. 33 - Numerazione civica

CAPO V - CURA DEGLI ANIMALI

Art. 34 - Finalità ed ambito d'applicazione

Art. 35 - Disposizioni e divieti generali

Art. 36 - Uso di sostanze velenose

Art. 37 - Pulizia di luoghi e locali pubblici

Art. 38 - Disturbo da animali

Art. 39 - Cani

Art. 40 - Gatti

CAPO VI - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 41 - Vigilanza

- Art. 42 - Limiti temporali per l'esercizio d'attività
- Art. 43 - Esercizi pubblici e attività commerciali
- Art. 44 - Rumore ed inquinamento da veicoli a motore
- Art. 45 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici e autoveicoli
- Art. 46 - Uso di petardi e materiali pirotecnici
- Art. 47 - Giochi rumorosi
- Art. 48 - Pubblicità fonica commerciale
- Art. 49 - Servizi di pubblica utilità

CAPO VII - ATTIVITA' AGRICOLA

- Art. 50 - Apicoltura

CAPO VIII - COSE MOBILI RITROVATE

- Art. 51 - Disposizioni generali
- Art. 52 - Esclusioni
- Art. 53 - Ritrovamento
- Art. 54 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate
- Art. 55 - Vendita necessaria
- Art. 56 - Cosa appartenente a persona identificabile
- Art. 57 - Restituzione
- Art. 58 - Restituzione di documenti
- Art. 59 - Cose prive di valore commerciale
- Art. 60 - Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

CAPO IX - DISCIPLINA D'ALTRE ATTIVITA'

- Art. 61 - Commercio itinerante su aree pubbliche
- Art. 62 - Comportamento degli operatori il commercio su aree pubbliche
- Art. 63 - Esposizione presso edicole

CAPO X - ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

- Art. 64 - Riconoscimento
- Art. 65 - Esercizio dell'attività
- Art. 66 - Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada
- Art. 67 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

CAPO XI - ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 68 - Mezzi mobili a scopo abitativo
- Art. 69 - Norme di convivenza
- Art. 70 - Disciplina della circolazione sulle piste da sci
- Art. 71 - Boschi, prati e pascoli di proprietà Comunale
- Art. 72 - Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della Comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, si intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale - Locale, agli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dell'Amministrazione Comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie del danno causato mediante adesione volontaria si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3

Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.

2. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO II OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4

Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e dei suoi Enti funzionali.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
3. E' vietato occupare spazio pubblico al di fuori di quello autorizzato o concesso ed è vietato ostacolare con manufatti e altro il flusso dei pedoni.
4. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e da quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 5

Occupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 6

Tende, infissi, strutture ed accessori di arredo urbano

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
 - b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
 - c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
 - d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.

2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.
3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte.
4. i manufatti e le strutture per le occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi ed esercizi commerciali a carattere temporaneo o permanente devono rispettare nelle loro caratteristiche il decoro e la salvaguardia dell'arredo urbano. Per i manufatti quali ombrelloni, sedie, tavoli, espositori di merci e prodotti, fioriere, delimitazioni diverse devono essere rispettate, di norma, le seguenti caratteristiche:
 - a) fabbricazione in materiale di legno o simile legno o metallo non zincato;
 - b) teli in tessuto naturale con colori tenui e tonalità verde scuro, sfumature di marrone, bianco.
5. Il richiedente l'occupazione deve fornire allegato alla domanda un bozzetto o fotografia ritraente il manufatto che desidera installare nel rispetto delle precedenti prescrizioni. Possono essere derogati colori che non contrastino con l'ambito nel quale si effettuerà l'occupazione.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 7

Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato per le festività natalizie il periodo intercorrente tra il 01 novembre d'ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione Comunale per le manifestazioni di rilievo locale può individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.
4. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati ad altezza non inferiore a metri cinque virgola dieci dal piano della carreggiata.
5. Il committente e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.
6. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO III

SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 8

Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se sono adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 9

Trasporto e uso di oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere di oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 10

Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 11

Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e i residui vegetali.

5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono dalle stesse foglie e fiori caduti al suolo. Altresì provvedono a rimuovere alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati che minacciano la caduta.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le norme del Codice della Strada.

Art. 12

Taglio dell'erba e cura dei terreni erbosi

1. I proprietari e i conduttori di terreni, giardini, parchi e altre aree verdi ubicati all'interno del centro abitato e comunque situati nelle vicinanze di civili abitazioni e fabbricati in genere, hanno l'obbligo solidale di provvedere al taglio periodico dell'erba e alla cura della corretta manutenzione del manto erboso e del soprasuolo, in modo tale da prevenire possibili presenze di rettili, insetti o altri tipi di animali nocivi per l'uomo ovvero di evitare nocimento al decoro dell'ambito urbano.
2. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, l'Amministrazione Comunale diffida il proprietario o il conduttore di provvedere a quanto imposto dal comma 1 entro un termine di dieci giorni dalla notifica della diffida stessa. Se le parti interessate non si attiveranno per eliminare gli inconvenienti entro il termine imposto, si procederà d'ufficio con addebito di spese.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 13

Recinzioni

1. Nei centri abitati è vietato adoperare filo spinato per le recintare o delimitare le proprietà private laterali la pubblica via.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 14

Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO IV

IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 15

Pulizia del suolo e di strutture

1. E' vietato nei luoghi pubblici lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o solido.
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 16

Decoro dell'abitato

1. Nelle proprietà private adiacenti alla pubblica via o in vista di essa, è vietato l'accumulo disordinato di materiali di qualsiasi genere che arrechi danno all'ordine e al decoro dell'abitato.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 17

Obblighi connessi alla raccolta differenziata dei rifiuti

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono posti di norma su aree pubbliche. In caso di impossibilità, sarà cura dell'Amministrazione individuare idonee aree private accessibili dalla pubblica via ove posizionare i contenitori, previo consenso degli aventi diritto.
2. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti conferiscono separatamente e negli appositi contenitori le frazioni merceologiche di rifiuto riciclabili.
3. Gli utenti rispettano le indicazioni del gestore del servizio in ordine alla corretta separazione di rifiuti e loro conferimento nei contenitori.
4. E' vietato introdurre, dalle ore ventitre alle ore sette del giorno successivo, contenitori di vetro e metallo nei contenitori riservati alla raccolta differenziata di tali materiali.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 18

Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)

1. I rifiuti domestici e quelli ad essi assimilabili non riciclabili e perciò non soggetti a raccolta differenziata (cosiddetto rifiuto residuo), inseriti in involucri impermeabili chiusi, sono collocati nei normali contenitori.
1. E' vietato il deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori, salvo quanto stabilito ai successivi articoli.
2. E' vietato inserire rifiuti domestici nei cestini stradali.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 19

Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti d'origine domestica, assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani, sono raccolti con servizio a chiamata o conferiti presso i centri di raccolta materiali appositamente individuati.
1. Nel caso di raccolta con servizio a chiamata i rifiuti ingombranti sono depositati nel punto, data e orario indicati dal gestore.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 20

Beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico, esaurita la loro durata operativa, sono consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole dello stesso tipo ovvero con servizio a chiamata o conferiti presso i centri di raccolta materiali appositamente individuati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Art. 21

Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi quali, esemplificando, pile scariche, batterie, medicinali scaduti, prodotti etichettati "T" o "F", sono soggetti a raccolta differenziata nelle forme e nei modi individuati dal gestore.
1. Chi utilizza modalità di conferimento diverse da quelle stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 22
Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono gestiti, a loro cura e spesa, dai produttori e detentori dei rifiuti medesimi.
2. L'onere delle operazioni di smaltimento è a carico del produttore o detentore.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art.23
Sgombero neve

1. Ai proprietari di immobili è fatto obbligo di installare idonei fermaneve sulle falde dei tetti degli edifici rivolte verso la pubblica via o area aperta al pubblico o di uso pubblico, solidamente ancorati, atti ad impedire il distacco e la caduta di neve al suolo.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle neviccate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze.
3. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
4. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure e spese, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
5. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad almeno un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
6. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
7. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e, comunque, entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
8. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
9. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 2.
10. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale e comunque quando possa rischiare di ghiacciare.
11. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 24
Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione Comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere raccolgono i rifiuti in un unico punto a lato della strada o inseriscono i medesimi negli appositi contenitori.
4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine delle operazioni di vendita.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 25
Manomissione dei contenitori

1. E' vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. E' vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. E' vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 26
Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio Comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se trattasi di rifiuti vegetali che provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di valida certificazione rilasciata dall'Ente a ciò preposto. In ogni caso, per l'accensione di fuochi devono essere rispettate le distanze di cento metri dagli edifici e dalle zone boscate, il fuoco deve essere costantemente ed opportunamente vigilato per prevenire fenomeni di propagazione incontrollata ed in ogni caso le immissioni di fumi non devono superare la normale tollerabilità.
3. E' sempre vietata l'accensione di fuochi durante il periodo di massima pericolosità per incendi boschivi dichiarato dalle competenti autorità.

4. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini e nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 27

Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche, private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico transito.
2. Nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico è vietato:
 - a) provocare rumori molesti;
 - b) calpestare aiuole di piante e fiori;
 - c) strappare rami e cogliere fiori;
 - d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
 - e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
 - f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
 - g) manomettere le attrezzature installate;
 - h) nelle aree verdi attrezzate praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il "gioco del calcio" da parte di soggetti con età maggiore di dieci anni;
 - i) campeggiare e bivaccare;
 - j) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
 - k) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni di manutenzione.
3. E' inoltre fatto divieto di accedere e sostare nelle aree verdi pubbliche, parchi gioco, aree attrezzate per svago, con veicoli sia provvisti che sprovvisti di qualsiasi motore e con acceleratori di andatura. E' consentito l'accesso e la sosta esclusivamente ai velocipedi accompagnati a mano e, ove esistenti, su percorsi ciclabili interni ai parchi, è consentita la circolazione. Su detti percorsi è ammessa la circolazione con schettini ed altri acceleratori di andatura non a motore sempre senza arrecare pericolo o intralcio alle persone.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 28

Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio nelle apposite cassette delle lettere o all'interno degli androni degli edifici.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica. E' altresì vietato lasciare materiale pubblicitario applicato alle maniglie o sotto le porte di ingresso delle abitazioni.
3. E' vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le norme del Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

Art. 29

Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione Comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi e cartelli.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 30

Divieti di manomissione

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici e di qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.
5. Il trasgressore ripara integralmente i danni arrecati e li risarcisce.

Art. 31

Divieti d'utilizzo

1. E' vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni ed alberi di proprietà pubblica o arrampicarsi all'esterno di edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. E' consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 32

Conservazione e manutenzione di edifici e manufatti

1. I proprietari di edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e della salute pubblica.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia Municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 33

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura del Comune di Gallio. Il proprietario dell'immobile le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00.

CAPO V CURA DEGLI ANIMALI

Art. 34

Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Gallio promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salve le norme specifiche in materia, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 35

Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, il detentore deve installare opportune barriere oscuranti.
5. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a Euro 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo". Sono automaticamente recepite le sanzioni previste dalle Leggi di modifica, integrazione o abrogazione della menzionata Legge.
7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 36

Uso di sostanze velenose

1. E' vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 37

Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati, porta con sé sacchetti e paletta per la rimozione delle loro feci.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. E' vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 38

Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione Comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 39

Cani

1. I cani sono condotti:

- a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
 - b) al guinzaglio o con la museruola lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
 5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
 6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
 7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
 8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
 9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 40

Gatti

1. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO VI

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 41

Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione Comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.

3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 42

Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sempre sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo.
2. L'Amministrazione Comunale autorizza eventuali deroghe o restrizioni agli orari di cui al comma 1, particolarmente durante il periodo 01 luglio – 31 agosto.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 43

Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati solo in ambiente chiuso in modo che non arrechino disturbo alle aree circostanti.
2. Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventidue. L'Amministrazione Comunale concede deroghe motivate.
3. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art.44

Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

1. I conducenti di veicoli a motore, qualora si fermino per più di due minuti, spengono il motore.
2. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 45

Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici e autoveicoli

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti. Per quelli installati su veicoli il segnale acustico non deve superare complessivamente i tre minuti.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 46

Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. E' vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
3. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore ventidue del 31 dicembre alle ore sei del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai " fuochi d'artificio classificati".
4. E' vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 47

Giochi rumorosi

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventidue alle ore nove ad eccezione di:
 - a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
 - b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 48

Pubblicità fonica commerciale

1. La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione o dichiarazione di pubblicità, nei giorni feriali, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 49

Servizi di pubblica utilità

1. La pulizia, con uso di macchine rumorose, delle strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito è svolta:
 - a) nei giorni feriali, sabato escluso, nell'arco delle ventiquattro ore;
 - b) nelle vie con presenza di edifici sensibili, nei giorni feriali, dalle ore sei alle ore ventitré;
 - c) senza limiti temporali in occasione di fiere e mercati e altre manifestazioni a carattere straordinario.
2. La manutenzione dei parchi pubblici con uso di macchine rumorose è svolta nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove.
 1. Le limitazioni all'uso di macchine rumorose non riguardano le aree silvo pastorali.
 2. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'attività di sgombero della neve.

CAPO VII
ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 50

Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
 - a) ai confini di proprietà;
 - b) agli edifici di civile abitazione;
 - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
 - d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le norme Regionali in materia.

CAPO VIII COSE MOBILI RITROVATE

Art. 51

Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione Comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'Amministrazione Comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Gallio.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 52

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) alle armi, munizioni e esplosivi;

b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art. 53

Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione Comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione Comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 54

Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.

4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 55

Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedano. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 56

Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione Comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.
2. L'Amministrazione Comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art.57

Restituzione

1. L'Amministrazione Comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. L'Amministrazione Comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, ne consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 58

Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Gallio, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitario sono inviati dall'Amministrazione Comunale al soggetto o all'Ufficio emittente o ad uffici di Polizia competenti per la restituzione.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Gallio sono inviati ai Comuni di residenza o uffici di Polizia relativi per la loro restituzione, entro trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Gallio, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.

4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione Comunale.

Art. 59

Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro restituzione.

Art. 60

Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione Comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

**CAPO IX
DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITA'**

Art. 61

Commercio itinerante su aree pubbliche

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:
 - a) dove è vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
 - b) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere, nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico - sanitari e di sicurezza;
 - c) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico - ambientale;
 - d) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali, per motivi di sicurezza e di polizia stradale;
2. sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
3. nei luoghi indicati al comma 1 lettere c) e d), il commercio ambulante può esercitato previo il rilascio del permesso temporaneo.

4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le norme delle Leggi in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 62

Comportamento degli operatori il commercio su aree pubbliche

1. Gli operatori il commercio su aree pubbliche sono tenuti a esibire autorizzazioni, concessioni, documenti e titoli diversi inerenti la propria attività e gli strumenti di esercizio al personale di vigilanza su richiesta verbale.
2. Gli operatori che per esercitare l'attività usino strumenti a fiamma e pertanto muniti di serbatoi o contenitori di gas ed altri combustibili, oltre al rispetto delle norme generali in materia devono avere con se idoneo estintore. La mancanza dello stesso comporta il divieto di usare strumenti a fiamma.
3. Gli operatori il commercio su aree pubbliche occupano gli spazi o i posteggi a loro assegnati. E' vietato occupare spazio pubblico al di fuori del posteggio assegnato e, particolarmente, è vietato ostacolare con manufatti e altro il flusso dei pedoni.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 63

Esposizione presso edicole

1. L'esposizione di, esemplificando, fogli di giornale o di riviste, locandine è ammessa utilizzando espositori collocati sui muri esterni, sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi.
2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è autorizzata dall'Amministrazione Comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati zero virgola cinquanta ciascuno.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO X

ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 64

Riconoscimento

1. Il Comune di Gallio riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

Art. 65

Esercizio dell'attività

1. L'arte e lo spettacolo di strada sono esercitati liberamente sul territorio Comunale nei limiti del presente capo.

Art. 66

Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è provocato disturbo alla quiete pubblica con emissioni sonore superiori ai limiti normativi con riferimento alla zona e nel rispetto delle normative vigenti e non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".
2. L'esibizione non supera le due ore nella stessa strada, piazza o parco.
3. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada è vietato:
 - a) dalle ore ventitre fino alle ore nove del giorno seguente;
 - b) sempre in prossimità di siti sensibili così come definiti dal comma 2, all'articolo 52 del presente regolamento.
4. Il Dirigente competente per materia in occasione del carnevale, festività natalizie e fiere individua i siti dove è possibile esercitare l'arte e lo spettacolo su strada senza creare intralcio alla mobilità cittadina e disturbo alle manifestazioni previste nonché alle attività e può autorizzare deroghe d'orario.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 67

Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.
3. L'artista di strada è responsabile d'eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
4. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.

6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

CAPO XI ALTRE DISPOSIZIONI

Art.68

Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio Comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;
 - b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima;
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art.69

Norme di convivenza

1. E' vietato sul territorio Comunale:
 - a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
 - b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
 - c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
 - d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e) sporcare i gabinetti pubblici;
 - f) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;
 - g) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;
 - h) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - i) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;

- j) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggioli, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
 - k) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
 - l) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
 - m) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
 - n) circolare a torso nudo nei centri abitati.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art.70

Disciplina della circolazione sulle piste da sci

1.Sulle piste da sci gli sciatori:

- a) non mettono in pericolo l'incolumità propria ed altrui e non provocano danni a persone o cose;
- b) mantengono velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile;
- c) tengono un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle proprie condizioni fisiche personali ed alle condizioni del manto nevoso e di visibilità;
- d) mantengono una velocità particolarmente moderata sui campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità di incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita;
- e) utilizzano esclusivamente sci, snowboard, o attrezzi simili dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell'attrezzatura costituisca pericolo per l'incolumità delle persone;
- f) mantengono i dispositivi di sicurezza in efficienza;
- g) posizionano fuori del piano sciabile l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio e pericolo per gli altri utenti;
- h) rispettano i limiti ed i divieti imposti dalla segnaletica;
- i) ottemperano alle prescrizioni impartite dagli addetti alla vigilanza ed al soccorso e dichiarano ai medesimi le generalità, qualora richieste;
- j) prestano soccorso in caso di incidenti e infortuni sulle piste.

2.Sulle piste da sci è vietato:

- a) gareggiare in velocità con altri sciatori;
- b) scendere a forte velocità, assumendo traiettorie rettilinee;
- c) sostare seduti o distesi sul piano sciabile;
- d) utilizzare le piste da sci fuori degli orari di servizio degli impianti di risalita in mancanza della previa autorizzazione del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista;
- e) utilizzare piste ed aree riservate con mezzi diversi da quelli previsti dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista;
- f) immettersi in pista da posizione di fuori pista senza dare la precedenza;
- g) ai pedoni di camminare sulla pista; quando questa costituisca un passaggio obbligato, i pedoni si mantengono lungo i bordi e camminano in fila indiana;
- h) introdurre animali;
- i) circolare e sostare con veicoli.

3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 71

Boschi, prati e pascoli di proprietà Comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà Comunale è vietato:
 - a) accedere e sostare con veicoli a motore oltre i cinque metri dal ciglio stradale;
 - b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità salvo autorizzazione per casi straordinari.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 72

Abrogazioni

1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono revocati i seguenti provvedimenti:
 - a) Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera Commissariale 2 giugno 1934 numero 83 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Ordinanza Sindacale numero 34 del 22.11.1989, prot. gen. N. 5730;
 - c) Ordinanza Sindacale numero 42/89 del 30.12.1989;

- d) Delibera di Giunta Comunale numero 22 del 19.01.1994;
 - e) Ordinanza Sindacale numero 17/95 del 17.06.1995 prot. gen. N. 3163;
 - f) Ordinanza numero 18/02 del 22.08.2002 prot. gen. N. 3049.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono revocate tutte le altre disposizioni emesse che contrastano con quanto disciplinato dallo stesso.
 3. Il presente Regolamento è valido dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.